

**Ordinanza  
riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione  
storiche della Svizzera  
(OIVS)**

del 14 aprile 2010 (Stato 1° giugno 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>1</sup>  
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1                    Oggetto**

La presente ordinanza disciplina:

- a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale;
- b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

### **Art. 2                    Definizioni**

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

- a. *vie di comunicazione storiche*: le vie, le strade e le vie d'acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
- b. *oggetti*: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;
- c. *sostanza delle vie di comunicazione storiche*, segnatamente:
  1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d'acqua nel terreno,
  2. gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
  3. i manufatti,
  4. le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,
  5. i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.

<sup>2</sup> Le vie di comunicazione storiche sono d'importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.

## Sezione 2:

### Protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale

#### Art. 3 Inventario federale

<sup>1</sup> Le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.

<sup>2</sup> L'inventario federale è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

<sup>3</sup> L'inventario federale contiene l'elenco degli oggetti d'importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 LPN.

<sup>4</sup> Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:

- a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»;
- b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».

#### Art. 4 Pubblicazione

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004<sup>2</sup> sulle pubblicazioni ufficiali, l'inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l'USTRA e i competenti servizi cantonali.

#### Art. 5 Aggiornamento e modifiche

<sup>1</sup> L'inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L'esame e l'aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l'esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.

<sup>3</sup> I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell'esame e nell'aggiornamento dell'inventario federale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nella modifica di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo il

<sup>2</sup> RS 170.512

<sup>3</sup> Cfr. <http://ivs-gis.admin.ch>

capoverso 2. I Cantoni provvedono affinché anche il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.<sup>4</sup>

#### **Art. 6** Obiettivi di protezione

<sup>1</sup> Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.

<sup>2</sup> Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.

<sup>3</sup> I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l'oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest'ultimo.

#### **Art. 7** Interventi

<sup>1</sup> Gli interventi effettuati sugli oggetti nell'adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.

<sup>2</sup> Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l'oggetto.

<sup>3</sup> Pregiudizi gravi sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l'oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch'essi d'importanza nazionale.

<sup>4</sup> Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un'altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.

<sup>5</sup> Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.

#### **Art. 7a<sup>5</sup>** Riparazione dei pregiudizi

<sup>1</sup> Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l'occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti.

<sup>2</sup> L'esistenza e l'utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti.

#### **Art. 8** Obbligo di documentazione e comunicazione

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d'importanza nazionale, nonché le

<sup>4</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

conoscenze con esso apprese, in particolare sull'oggetto, sulla storia della costruzione e sull'inserimento dell'oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

<sup>2</sup> Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all'USTRÀ tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.

**Art. 9<sup>6</sup>** Considerazione da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni tengono conto dell'inventario federale nell'ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell'allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979<sup>7</sup> sulla pianificazione del territorio (LPT).

<sup>2</sup> Provvedono affinché l'inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell'ambito dell'elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.

### **Sezione 3: Prestazioni della Confederazione**

**Art. 10** Informazione e consulenza sull'inventario federale

L'USTRÀ provvede all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.

**Art. 11** Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'importanza regionale o locale

<sup>1</sup> I Cantoni possono collegare all'inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d'importanza regionale o locale.

<sup>2</sup> A tal fine l'USTRÀ emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.

<sup>3</sup> La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

<sup>7</sup> RS 700

**Art. 12**      Aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>8</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

<sup>2</sup> L'USTRA può vincolare l'assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all'onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.

<sup>3</sup> L'USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 13**      Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 14**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

*Allegato*  
(art. 13)

## Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 1593